

DISEGNO DI LEGGE N.27/2009 DEL 13/10/2009

"DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E IDONEITA' SANITARIE"



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione

Uff 1

COD.CIFRA:			 	

D.D.L. "Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni. certificazioni e idoneità sanitarie".

Relazione illustrativa

Nel nostro ordinamento Sanitario nazionale si registra ancora la presenza di norme e regolamenti che dettano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, ormai prive di documentata efficacia e ciò genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, oltre a una mancanza di impatto sui problemi di salute.


Risalgono agli inizi degli anni Novanta i primi tentativi posti in essere congiuntamente dalle Regioni e dal Ministero per eliminare alcune delle pratiche sanitarie più manifestamente inutili. Tali tentativi, purtroppo, non raggiunsero i risultati sperati. Il 25 luglio 2002 la Conferenza Stato Regioni emanò le Linee Guida per la Prevenzione Sanitaria e per lo Svolgimento delle Attività del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, rilevando, nuovamente, che "...i Dipartimenti di Prevenzione continuano ad organizzarsi intorno a pratiche la cui efficacia ed appropriatezza non sempre sono provate o possono non essere attuali...".

Alcune Regioni, come la Lombardia, la Toscana, l'Emilia Romagna ed il Veneto, quindi, nel 2003 decisero di intervenire direttamente abolendo accertamenti sanitari ormai ritenuti obsoleti, nonché la certificazione del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (LISA).

Il Governo, nei confronti di tali iniziative, sollevò di fronte alla Corte Costituzionale un dubbio di costituzionalità, ma la Corte con la sentenza n. 162/2004 dichiarò infondate tali questioni. Il Ministero, pertanto, decise con D.M. del 13.10.2004, di costituire, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, con il compito preciso di:

- predisporre un elenco delle autorizzazioni sanitarie, idoneità sanitarie e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale:
- valutare le prove di efficacia ai fini della salute della popolazione esistente per ciascuna delle suddette procedure e classificarle in categorie (procedure certamente utili, procedure certamente non utili E procedure la cui utilità è incerta);
- formulare proposte di modifica all'attuale quadro normativo di rifertingne con particolare riguardo alle eventuali pratiche inutili.





Il suddetto Gruppo di lavoro provvide, dunque, all'elaborazione del "Documento conclusivo per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie", approvato in data 09 febbraio 2006 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Con tale documento sono stati individuati alcuni certificati e procedure attualmente in uso in campo sanitario, che rientrano nella categoria delle "procedure certamente non utili", in quanto caratterizzate da non attualità o presenza di duplicazioni o assenza di coerenza logica e per le quali viene proposta l'abolizione e/o la modifica.

Il Gruppo, inoltre, ha preso in considerazione sia gli ultimi studi in materia di misure di prevenzione condotti dalla comunità scientifica internazionale, che evidenziano come le pratiche di prevenzione devono essere giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia, con l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (evidence based medicine), sia la Legislazione Europea, che con sempre maggiore decisione promuove il superamento del regime di tipo «autorizzatorio» con un sistema di autocontrollo che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denunce di inizio attività, autocertificazioni, di cui la pubblica amministrazione può verificare la veridicità.


Il Consiglio dei Ministri, in continuità con quanto era stato già fatto, in data 19 ottobre 2006 ha approvato un disegno di legge proposto dall'allora Ministro della Salute Livia Turco concernente "Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute ed altri interventi in materia sanitaria"; purtroppo la legislatura è terminata quando l'iter legislativo era ancora in corso. Ad oggi detto disegno normativo non risulta, ancora, convertito in legge.

Orbene, alla luce delle considerazioni su esposte e sulla scorta della sentenza n. 162/2004 della Corte Costituzionale, il presente disegno di legge regionale si propone di snellire le procedure amministrative, abolendo le certificazioni, le idoneità e le autorizzazioni oramai obsolete, introducendo il citato sistema di autocontrollo che consentirà anche alla nostra Regione di adeguarsi alle direttive europee.

Il presente schema non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della l.r. 28/2001.

L'ASSESSORE REGIONALE (Dott. Tommaso Fiore)

Hon



IL RESPONSABILE DELLA 2.0. (Dell. Malfaco Ambricosi)

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e della efficacia delle prestazioni, sopprime le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica, riconosciute, alla luce della evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni, prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.





IL RESPONSABILE CELLA P.O. (Dony Vidcenzo A abrilosi)

Art. 2 (Certificazioni soppresse)

1. Sono soppressi:

- a) certificato di sana e robusta costituzione per:
 - impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, art. 1;
 - l'iscrizione al corso superiore dell'Istituto Magistrale (R.D. 4 maggio 1925, n. 653, art.2);
 - l'ammissione alle Scuole convitto professionali per Infermiere (R.D. 21-novembre 1929, n. 2330, art. 17);
 - personale della Corte dei Conti (R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, art. 1, numero 3);
 - impiegati di Comuni, Province e Consorzi (R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 221);
 - Ufficiali esattoriali:
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui:
 - al D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
 - al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
 - alle norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e D.P.R. 9 maggio 1994, n. 48;
 - al Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.


Tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione;

- c) certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole di cui al Decreto 2 aprile 1999, della Direzione generale dell'Istruzione Elementare del Ministero della Pubblica Istruzione;
- d) certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario di cui al D. Lgs 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 1.
- e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace di cui alla Legge 22 luglio 1997, n. 276, art. 2;

f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e/o apprendisti non a rischio di cui all'articolo 4 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), all'art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa dell'apprendistato) e all'articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutele E del lavoro dei bambini e degli adolescenti) come sostituito dall'articolo 9 del D.E.R. Lgs 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa protezione dei giovani sul lavoro), per i minori e gli apprendisti, minore maggiorenni.

Per i minori e gli apprendisti soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto addetti a lavorazione a rischio ai sensi del D. Lgs n. 81 del 2008, si applica la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- g) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 7, comma 1, lettera c;
- h) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, art. 27;
- i) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui al D.M. 5 giugno 1985, artt. 8, n. 5 e 32, comma 3;
- I) certificato per vendita dei generi di monopolio di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, art. 6, comma 5;
- m) certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al D.M. 1° marzo 1974;
- n) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici di cui al R.D.9 gennaio 1927, n. 147:
- o) certificato per maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina di cui alla Legge 8 marzo 1991, n. 81, art. 4, lettera c;
- p) certificato di idoneità per i lavoratori extra-comunitari dello spettacolo di cui:
 - alla Legge. 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, comma 2;
 - alla Circolare 4 agosto 1988, n. 81;
 - alla Circolare 1° dicembre 1999, n. 80, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- q) certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui alla Legge 19 ottobre 1956, n. 1224, art. 3, lettera f,
- r) certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
 - all'articolo 4, comma 1, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico) e successive modificazioni;
 - all'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
- s) certificazioni (o libretto di idoneità sanitaria) per l'attività di parrucchieri, di barbieri e mestieri affini e di lavanderia;
- t) certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica di cui al D. Lgs. 16/aprile 1994, n. 297, art. 303;
- u) scheda sanitaria per colonie e centri estivi di cui alle Circolari 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n.6;
- v) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche d



ART. 3 (Isolamento di animali per il controllo dell'infezione rabbica)

La necessità di isolamento degli animali e della relativa osservazione per il controllo dell'infezione rabbica, nei casi previsti dall'articolo 86 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", è valutata caso per caso, dal Servizio Veterinario dell'azienda A.S.L. competente, in relazione agli elementi di conoscenza del caso concreto e ai dati relativi alla situazione epidemiologica e sanitaria di cui dispone.



RESPONSABILE DELLA P.O.
(Don/Valcenzo Aphruosi)

Art.4 (Rilascio delle certificazioni soppresse)

I certificati di cui alla presente legge saranno rilasciati ai soggetti tenuti alla loro presentazione nelle Regioni che le richiedano.





IL RESPONSABILE DELLA P.O. (Don Mingenzo Ambruosi)

Art. 5 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



DAN 9 (0770) HACELE BAN 28 (0770) HACELE BAN 28 (09) 129 IL FUNCIONARIO

